



**Associazione Italiana Trattamenti
superficiali Alluminio**

SCHEDA TECNICA N.31/03

**QUADRO NORMATIVO RELATIVO ALLA DIRETTIVA
IPPC
(integrated pollution prevention and control)**

La presente scheda riporta all'interno una breve premessa AITAL e una Relazione sull'IPPC redatta dalla Società:

Lachiver Servizi

Via Leoncino, 10
37121 Verona
Tel. 045 8009014
Fax 045 8032918
www.lachiver.com

Novara, 03.03.03

AITAL

Premesse

Nel 1996 è stata emanata una Direttiva Europea, rivolta ad una serie di attività industriali, che definisce le situazioni e le caratteristiche degli impianti tenuti a rispettare una serie di adempimenti riguardanti la PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO.

Tra le varie categorie di attività, la Direttiva (così come naturalmente le relative leggi di recepimento in ambito nazionale, tra cui quelle italiane) riporta anche quella che fa uso di "Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici"

Tra questi, gli impianti che obbligatoriamente devono rispettare la Direttiva, sono solamente quelli che utilizzano vasche per il trattamento delle superfici, il cui volume totale sia superiore a 30 m³.

Questo concetto sarà ripreso nella relazione che segue, redatta dalla LACHIVER di Verona con lo scopo di mettere in condizione tutte le aziende associate che svolgono attività di ossidazione anodica e di verniciatura di verificare se sono tenute a rispettare o meno i vari adempimenti previsti dalla direttiva in oggetto.

Nella relazione LACHIVER, le aziende tenute al rispetto della Direttiva possono trovare, in forma sintetica, i vari contenuti, le scadenze e le sanzioni previste dalle leggi nazionali di recepimento della stessa Direttiva.

RELAZIONE LACHIVER

QUADRO NORMATIVO RELATIVO ALLA DIRETTIVA IPPC (INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL)

Nel 1996 è stata pubblicata la Direttiva 96/61/CE (Direttiva IPPC) che stabilisce una serie di regole comuni per il rilascio delle autorizzazioni ambientali agli impianti industriali europei. L'acronimo IPPC significa "Integrated Pollution Prevention and Control", e riguarda la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. La Direttiva IPPC è stata recepita in Italia con i seguenti atti legislativi:

- Decreto Legislativo n° 372 del 4 agosto 1999 (D.Lgs. 372/99) "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 252 del 26/10/1999 (D.Lgs.372/99);
- Decreto Ministeriale del 23 novembre 2001 (DM 23/11/01) pubblicato sulla G.U. del 13 febbraio 2002 (Supplemento ordinario n.29);
- Decreto Ministeriale del 26 aprile 2002 (DM 26/4/2002) "Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999", pubblicato in G.U. 31 maggio.

Gli scopi del D.Lgs.372/99 sono la disciplina, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da determinate categorie di attività, prevedendo misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività in atmosfera, acqua e suolo, comprese le misure relative ai rifiuti per il conseguimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Campo di applicazione ed adempimenti

Il D.Lgs.372/99 si applica ai soli impianti esistenti¹ al 10/11/99 in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I al decreto stesso, come specificate nella tabella 1.6.1 "Attività IPPC" del DM 23/11/01.

Per i nuovi impianti si rinvia alla disciplina che completerà l'attuazione in Italia della direttiva 96/61/CE.

¹ "impianto esistente": un impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs.372/99, abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale. E' considerato altresì esistente l'impianto per il quale, alla data di entrata in vigore del D.Lgs.372/99, siano state presentate richieste complete delle predette autorizzazioni, a condizione che esso entri in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

AITAL

Gli impianti soggetti alla disciplina del D.Lgs.372/99 sono quelli che risultano appartenenti alla categoria di attività industriale indicata alla voce 2.6 dell'allegato I del citato decreto.

Per quanto riguarda il comparto delle finiture superficiali, si tratta di "Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³".

Pertanto, all'interno delle singole realtà produttive, contribuiranno alla determinazione del volume complessivo solo quelle vasche in cui vengono svolti processi elettrolitici o chimici.

Se nell'impianto esistente in data 10/11/99 (che possiede le caratteristiche individuate dalla voce 2.6 dell'allegato I al D.Lgs.372/99) non viene superato alcun valore di soglia riportato nelle tabelle 1.6.2 (Inquinanti nelle emissioni in aria, identificazione e valori soglia) e 1.6.3 (Inquinanti nelle emissioni in acqua, identificazione e valori soglia) dell'allegato 1 al DM 23/11/01, allora gli adempimenti consistono nella presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (di seguito indicata come AIA) secondo il calendario delle scadenze che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Nel caso in cui nell'impianto esistente in data 10/11/99 (che possiede le caratteristiche individuate dalla voce 2.6 dell'allegato I al D.Lgs.372/99) venga superato anche solo uno dei valori di soglia riportato nelle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato 1 al DM 23/11/01, allora oltre a rimanere come adempimento quello della presentazione della domanda di AIA secondo il calendario delle scadenze che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale, dovevano e devono essere rispettati gli adempimenti e le scadenze (ai sensi del DM 23/11/01 e del DM 26/04/02) indicati nella tabella successiva.

DATA	SOGGETTO	COMUNICAZIONE	DESTINATARIO
1/06/02	Gestori dei complessi IPPC (di cui alla tab.1.6.1 dell'all.I al DM 23/11/01) che superano i valori soglia di cui alle tab. 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato 1 al D.M. 23/11/01.	Dati identificativi del complesso.	Regione o Provincia autonoma, ANPA.
Ogni anno entro 30/04 a partire dal 2003	Gestori dei complessi IPPC (di cui alla tab.1.6.1 dell'all.I al DM 23/11/01) che superano i valori soglia di cui alle tab. 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato 1 al D.M. 23/11/01.	Dati relativi all'anno precedente con riferimento ad informazioni per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni che vi sono svolte, informazioni sulle emissioni in aria e acqua di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti.	Regione o Provincia autonoma, ANPA.

La dichiarazione annuale che deve essere effettuata secondo il modello e le istruzioni riportate negli allegati 1 e 2 al DM 23/11/01, si compone essenzialmente di tre parti:

AITAL

1. la prima parte concerne l'identificazione del complesso produttivo e delle attività sorgenti di emissioni ivi svolte;
2. la seconda parte attiene alle emissioni in aria;
3. la terza parte riguarda le emissioni in acqua.

Le informazioni dichiarate andranno a costituire l'inventario nazionale INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) e il registro EPER (European Pollutant Emission Register). Attraverso l'inventario INES e il registro EPER le informazioni saranno rese pubbliche.

Per verificare l'eventuale superamento, anche di un solo valore soglia degli inquinanti elencati nelle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato 1 al DM 23/11/01, si può procedere attraverso uno dei tre metodi indicati nel medesimo allegato 1: misura, calcolo, stima².

È importante che venga effettuata una verifica annuale dell'eventuale superamento dei valori soglia, dal momento che i dati riferiti ai valori soglia possono variare da un anno all'altro e pertanto può accadere che un'attività non soggetta alla comunicazione per un anno lo sia per l'anno successivo.

È consigliabile, inoltre, che le procedure seguite per l'acquisizione dei dati relativi alle emissioni e le registrazioni dei dati stessi (misure, calcoli, assunzioni, ragionamenti, ipotesi,...) vengano conservate per almeno tre anni.

Sanzioni

Non sono previste sanzioni dal D.Lgs. 372/99 nel caso in cui non sia stata fatta la comunicazione relativa ai dati identificativi del complesso IPPC entro il 01/06/2002.

Nel caso in cui l'attività IPPC venga esercitata senza essere in possesso dell'AIA o dopo che essa sia stata sospesa o revocata è prevista la pena dell'arresto fino ad un anno l'ammenda da 2582,28 € a 25822,84 €. Si applica la sola pena dell'ammenda da 5164,57 € a 25822,84 € nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'AIA non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

BAT e BREF

² MISURA - Una emissione si intende misurata (M) quando l'informazione quantitativa deriva da misure realmente fatte su campioni prelevati nell'impianto stesso utilizzando metodi standardizzati o ufficialmente; CALCOLO - Una emissione si intende calcolata (C) quando l'informazione quantitativa è ottenuta utilizzando metodi di stima e fattori di emissione accettati a livello nazionale o internazionale e rappresentativi dei vari settori industriali; STIMA: Una emissione si intende stimata (S) quando l'informazione quantitativa deriva da stime non standardizzate basate sulle migliori assunzioni o ipotesi di esperti.

AITAL

Le AIA devono basarsi sul concetto di Best Available Techniques (Migliori Tecnologie Disponibili).

Per BAT si intende: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

In particolare si intende per:

1. "tecniche", sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
2. "disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3. "migliori", le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Il lavoro di redazione dei BREF (BAT Reference Document) è coordinato dall'European IPPC Bureau ed è stato suddiviso in 30 settori congruenti con quelli previsti nell'allegato 1 al D.Lgs.372/99. Tutti i BREF saranno completati entro la fine del 2005: a tutt'oggi solo otto BREF sono stati completati ed adottati e sono scaricabili dal sito internet dell'European IPPC Bureau (<http://www.eippcb.jrc.es>).

AITAL

Esempio di verifica partendo da valori misurati (analisi effettuate sulle emissioni) degli inquinanti per l'attività IPPC 2.6 - Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

Emissioni in atmosfera - Ossidi di azoto, NO_x (somma di monossido - NO - e biossido - NO₂)

Dati di partenza

1. Concentrazione di ossidi di azoto: 45 mg/m³
2. Portata del camino: 3500 m³/h
3. Ore di funzionamento: 4,5 ore/gg
4. Giorni di funzionamento: 220 gg/anno
5. Valore soglia del DM 23/11/01: 100.000 kg/anno

Calcolo

1. Portata in massa oraria: 45 mg/m³ x 3500 m³/h = 157.500 mg/h = 0,1575 kg/ora
2. Portata in massa annuale: 0,1575 kg/ora x 4,5 ore/gg x 220 gg/anno = 155,925 kg/anno (approssimato 155,9 kg/anno³)

Confronto con il valore soglia: 155,9 kg/anno < 100.000 kg/anno

Conclusione

Relativamente al parametro preso in esame non sussiste l'obbligo di effettuare la comunicazione prevista dal decreto.

Emissioni in acqua - Cloruri

Dati di partenza

1. Concentrazione di Cloruri: 850 mg/l
2. Volume di acqua prelevato per il processo industriale (acquedotto + approvvigionamento autonomo): 1.500.000 m³/anno
3. Volume di acqua scaricata (il dato può provenire da un misuratore di portata o da stime in relazione alle caratteristiche del processo e dei prodotti): 75% del volume prelevato = 1.500.000 m³/anno x 0,75 = 1.125.000 m³/anno
4. Valore soglia del DM 23/11/2001: 2.000.000 kg/anno

Calcolo

1. Portata in massa annuale: 0,85 kg/m³ x 1.125.000 m³/anno = 956.250 kg/anno

Confronto con il valore soglia: 956.250 kg/anno < 2.000.000 kg/anno

Conclusione

Relativamente al parametro preso in esame non sussiste l'obbligo di effettuare la comunicazione prevista dal decreto.

³ I dati vanno espressi secondo l'unità di misura definita nelle tabelle per i valori di soglia e devono essere approssimati alla prima cifra decimale (es. 226.525,65 ton/anno di CO deve essere approssimato a 226.525,6; 226.525,66 ton/anno di CO deve essere approssimato a 226.525,7; 1.018,70 kg/anno di cromo deve essere approssimato a 1.018,7)